

ATTO COSTITUTIVO**DELLA**

**"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Terni, Piazza San Giovanni Decollato numero 2/A, nel mio studio.

- 24 LUGLIO 2023 -

Dinanzi a me Dottor **FRANCESCO MARIA ALVI**, Notaio in Terni, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, assistito dalle testimoni Signore:

- GAGGIOTTI ROBERTA, nata a Terni il 29 luglio 1968, residente a Terni, Via Martiri della Libertà numero 17;

- ORTENZI ILARIA, nata a Todi (PG) il giorno 19 giugno 1979, residente in Todi (PG) Frazione Pian di Porto, Località San Rocco Basso, numero 182/E/9;

entrambe aventi i requisiti previsti dalla legge, come esse stesse mi confermano,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- Arch. **CECERE STEFANO**, nato a Roma il 29 marzo 1963, residente a Terni, Via Girolamo Cardano numero 7, codice fiscale CCR SFN 63C29 H501V, cittadino italiano, domiciliato per la carica ove appresso, il quale di interviene al presente atto

Registrato a Terni
in data 24 luglio 2023
al numero 4600
serie 1T

sia in proprio al fine di accettare la carica di cui infra,

sia in qualità di Presidente del Consiglio e quindi in rappresentanza dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", con sede in Comune di Terni, Piazza San Giovanni Decollato numero 1, ente di diritto pubblico, codice fiscale 91005560551, munito di idonei poteri, a quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio in data 19 luglio 2023, conservata agli atti dell'Ente.

Intervengono inoltre, al fine di accettare le cariche di cui infra, i Signori:

- Arch. **FERRANTI FRANCA**, nata a Terni il giorno 26 novembre 1954, residente a Terni, Via Galileo Galilei numero 4, codice fiscale FRR FNC 54S66 L1170, cittadina italiana;

- Arch. **TIBERI ALBERTO**, nato a Terni il giorno 2 febbraio 1967, residente a Terni, Via Sabotino numero 7, codice fiscale TBR LRT 67B02 L117N, cittadino italiano.

Comparenti, delle cui identità personali, nonché qualifica, io Notaio sono certo.

L'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", come rappresentato, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, per volontà dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIA-

NIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI

TERNI" la Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI"**

in forma abbreviata

"FONDAZIONE ARCHITETTI INTERAMNA".

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine; secondariamente nell'ambito regionale dell'Umbria e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede presso l'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI" attualmente situato in Comune di **Terni**, Piazza San Giovanni Decollato numero 1.

ARTICOLO 3

La Fondazione avrà durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

La Fondazione opera senza fini di lucro ed è apartitica e apolitica e non può distribuire utili.

Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale

in materia di architettura, pianificazione, paesaggio e con-

servazione dei beni culturali e comunque delle materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.

La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quindi fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione universitaria e post universitaria, fatto salvo quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti vigenti.

La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento della stessa, nonché corsi abilitanti, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (in formati cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali) con l'esclusione della produzione e pubblicazione di giornali quotidiani a stampa rivolte anche ad un pubblico non specialistico, allo scopo di ampliare il confronto sui temi dell'architettura, dell'urbanistica, del paesaggio e della tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- sostenere l'attività dell'Ordine, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica, del paesaggio e della tutela e valo-

rizzazione dei beni culturali, tramite l'incentivazione e il

finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire;

- promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore anche tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio ed altre attività ed iniziative analoghe;

- provvedere alla raccolta, sistematizzazione, tutela e conservazione degli archivi, biblioteche e raccolte di materiali di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, dell'Ordine e non, che vengano riconosciuti di particolare interesse scientifico e/o culturale;

- promuovere e sostenere i concorsi di architettura e urbanistica, anche avvalendosi di piattaforme digitali per una maggiore partecipazione e trasparenza alla selezione delle migliori idee progettuali;

- istituire, promuovere e finanziare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di competenza delle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Le borse di studio dovranno essere assegnate a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli formativi ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto, da svolgere o in corso di svolgimento. Tali borse di studio saranno rese note

attraverso appositi bandi a cui verrà data adeguata pubbli-

cià. Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CdA"), predispone un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, definisce di volta in volta le finalità, le procedure e le condizioni di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio, nonché i criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione di tali borse;

- fornire adeguato sostegno economico, organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate.

ARTICOLO 5

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto composto di 22 (ventidue) articoli, che, sottoscritto in calce e nei margini, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, presenti le testimonie.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma di Euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), risultante dal conferimento

in denaro effettuato dal Fondatore "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", detta somma viene conferita mediante assegno circolare numero 6060052248-03 di pari importo, emesso in data 20 luglio 2023 dalla Banca "CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A." - Filiale Terni-Turati, intestato alla costituenda Fondazione "FONDAZIONE ARCHITETTI INTERAMNA", recante la clausola "NON TRASFERIBILE".

ARTICOLO 7

L'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", come rappresentato, con il presente atto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto, stabilisce che il primo Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, nelle persone dei Signori:

- Arch. CECERE STEFANO, sopra generalizzato;
- Arch. OLIVADESE ROCCO, nato a Girifalco (CZ) il giorno 22 ottobre 1965, residente ad Orvieto (TR), Via Postierla numero 18/B, codice fiscale LVD RCC 65R22 E050Y;
- Arch. FERRANTI FRANCA, sopra generalizzata;
- Arch. TIBERI ALBERTO, sopra generalizzato;
- Arch. ANDREANI FRANCESCO, nato a Terni il giorno 21 luglio 1962, residente a Roma, Via Cavour numero 150, codice fiscale NDR FNC 62L21 L117G;

- Arch. BARSOTTI PAOLA, nata a Terni il giorno 9 agosto

1965, residente a Terni, Piazza Vincenzo Cuoco numero 14, codice fiscale BRS PLA 65M49 L117K;

- Arch. DI ORAZIO MONICA, nata ad Orvieto (TR) il 10 maggio 1970, residente ad Orvieto (TR), Località Cappuccini numero 9, codice fiscale DRZ MNC 70E50 G148M;

- Arch. POLLEGGIONI MORENO, nato ad Orvieto (TR) il 4 maggio 1968, residente ad Orvieto (TR), Via Monte Peglia numero 36, codice fiscale PLL MRN 68E04 G148R;

- Arch. SALVO VANESSA, nata a Mazara del Vallo (TP) il giorno 1 novembre 1976, residente a Terni, Via Nazario Sauro numero 11, codice fiscale SLV VSS 76S41 F061F.

I Consiglieri come sopra nominati restano in carica quattro anni dalla nomina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Al Consiglio spettano i poteri definiti all'articolo 13 dello Statuto.

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, così come indicato all'articolo 12 dello Statuto, sono di diritto, rispettivamente, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", e quindi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene ricoperta dall'Arch. STEFANO CECERE, la carica di Segretario dall'Arch. FRANCA FERRANTI e la carica di Tesoriere dall'Arch.

ALBERTO TIBERI, come sopra generalizzati.

I Signori, STEFANO CECERE, FERRANTI FRANCA e TIBERI ALBERTO, sopra generalizzati, dichiarano di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge, non sussistendo nei loro confronti alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione, come meglio precisato all'articolo 16 dello Statuto.

ARTICOLO 8

L'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI", come rappresentato, nomina quale Revisore Legale dei Conti, il dottor CAPONE FULVIO, nato ad Avellino il giorno 2 luglio 1971, residente a Terni, Strada Santa Maria in Valle numero 21, codice fiscale CPN FLV 71L02 A509B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 146033.

ARTICOLO 9

Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento giuridico; i successivi esercizi avranno inizio il giorno 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 10

L'Architetto STEFANO CECERE è delegato a compiere tutto quan-

to necessario per ottenere il riconoscimento della persona-

lità giuridica della Fondazione mediante la sua iscrizione nell'apposito Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Umbria, proponendo le relative istanze e comunicazioni, sottoscrivendo e presentando, anche in via telematica, la relativa documentazione.

ARTICOLO 11

Imposte e spese del presente atto fanno carico all'Ente Fondatore.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346, trattandosi di Fondazione avente gli scopi di cui all'art. 3 del predetto Decreto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, presenti le testimoni, unitamente allo statuto allegato, ai Componenti, i quali, da me interpellati, lo approva, dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su dieci pagine intere e parte sin qui della presente undicesima di tre fogli.

Viene sottoscritto, come per legge, alle ore dodici e cinque minuti.

F.to Stefano Cecere

F.to Franca Ferranti

F.to Alberto Tiberi

F.to Roberta Gaggiotti, Teste

F.to Ilaria Ortenzi, Teste

F.to Francesco Maria Alvi Notaio

Allegato "A" alla raccolta n. 7305

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE ARCHITETTI INTERAMNA"

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni (di seguito anche Ordine), una Fondazione di diritto privato apolitica ed aconfessionale, senza limitazioni di durata (di seguito anche la "Fondazione").

Articolo 2

Denominazione e Sede

1. La denominazione dell'ente è **"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI"** in forma abbreviata anche **"FONDAZIONE ARCHITETTI INTERAMNA"** comunque riprodotta.

2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni attualmente situato in **Terni**, Piazza San Giovanni Decollato numero 1 e può operare anche in altri luoghi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro ed è apartitica e apolitica e non può distribuire utili.

2. Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione dei beni culturali e comunque delle materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.

3. La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 N°616 e quindi fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione universitaria e post universitaria, fatto salvo quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 4

Attività della Fondazione

1. La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della

	professione e di orientamento della stessa, nonché corsi abi-	
	litanti, anche avvalendosi di consulenti esterni;	
	- promuovere e realizzare iniziative editoriali (in formati	
	cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali) con l'e-	
	sclusione della produzione e pubblicazione di giornali quoti-	
	diani a stampa rivolte anche ad un pubblico non specialisti-	
	co, allo scopo di ampliare il confronto sui temi dell'archi-	
	tettura, dell'urbanistica, del paesaggio e della tutela e va-	
	lorizzazione dei beni culturali;	
	- sostenere l'attività dell'Ordine, nel campo dell'architettura,	
	dell'urbanistica, del paesaggio e della tutela e valo-	
	rizzazione dei beni culturali, tramite l'incentivazione e il	
	finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Or-	
	dine stesso si proporrà di perseguire;	
	- promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle	
	materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificato-	
	re, Paesaggista e Conservatore anche tramite convegni, riu-	
	nioni, mostre, seminari di studio ed altre attività ed ini-	
	ziative analoghe;	
	- provvedere alla raccolta, sistematizzazione, tutela e con-	
	servazione degli archivi, biblioteche e raccolte di materia-	
	li di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,	
	dell'Ordine e non, che vengano riconosciuti di particolare	
	interesse scientifico e/o culturale;	
	- promuovere e sostenere i concorsi di architettura e urbani-	

	stica, anche avvalendosi di piattaforme digitali per una mag-	
	giore partecipazione e trasparenza alla selezione delle mi-	
	gliori idee progettuali;	
	- istituire, promuovere e finanziare borse di studio e di ri-	
	cerca scientifica nelle materie di competenza delle profes-	
	sioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservato-	
	re. Le borse di studio dovranno essere assegnate a persone	
	meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti:	
	titoli formativi ed accademici posseduti, titoli scientifici	
	acquisiti, lavoro di ricerca già svolto, da svolgere o in	
	corso di svolgimento. Tali borse di studio saranno rese note	
	attraverso appositi bandi a cui verrà data adeguata pubbli-	
	cità. Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CdA"),	
	predispone un apposito regolamento che, rispettando i princi-	
	pi" sanciti dallo statuto, definisce di volta in volta le fi-	
	nalità, le procedure e le condizioni di partecipazione ai	
	concorsi per l'assegnazione delle borse di studio, nonché i	
	criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione di tali	
	borse;	
	-fornire adeguato sostegno economico, organizzativo, divulga-	
	tivo e di informazione a tutte le iniziative sopra specifica-	
	te.	
	Articolo 5	
	Attività strumentali, accessorie e connesse	
	1. La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali,	

accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi ritenute a tal fine utili dal Consiglio di amministrazione per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

2. Tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione può, tra l'altro:

- realizzare corsi di aggiornamento professionale e corsi abilitanti;

- realizzare attività di valorizzazione e promozione quali mostre, convegni, ecc.;

- perfezionare atti e stipulare contratti, compresi quelli che comportano l'affidamento a terzi di alcune attività proprie;

- amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica.

3. La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine; secondariamente nell'ambito regionale dell'Umbria e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro o beni mobili e di immobili, o altre utilità impiegabili

per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore,

dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a

carattere continuativo;

- dai beni immobili e mobili che pervengano e perverranno al-

la Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stes-

sa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati espressamente

destinati ad incrementare il patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consi-

glio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare

il patrimonio;

- da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione europea

di Enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di

privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati

in forme non soggette a rischio.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella

scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sul-

la base di una adeguata pianificazione strategica.

Le rendite del fondo apportato dall'Ordine potranno essere u-

tilizzate per tutte le iniziative della Fondazione.

Articolo 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo dell'Ordine;

- dalle rendite e dai privati derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di Gestione;

- da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti territoriali o di altri enti pubblici;

- dai contributi degli aderenti;

- da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dai fondi destinati all'Unione Europea alle attività di formazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Aderenti.

Articolo 9

Fondatore

1. La fondazione è fondata dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni che ne è di diritto socio fondatore.

Articolo 10

Aderenti

1. Possono ottenere la qualifica di Soci aderenti i sostenitori della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono partecipare ai progetti ed alle iniziative poste in essere dalla stessa contribuendo alla realizzazione dei suoi scopi e, previo accoglimento della loro istanza di partecipazione da parte del CdA, versino contributi annuali nelle misure minime definite periodicamente dal CdA.

2. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi l'esclusione degli aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) morosità

b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;

c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della fondazione;

d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

4. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha

luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive dalla dichiarazione di fallimento.

Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore legale dei conti.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione della Fondazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (CdA) formato da 11 (undici) componenti.

2. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Ordine sono di diritto il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del CdA; sono inoltre componenti di diritto del CdA tutti gli altri Consiglieri dell'Ordine. Per i primi quattro anni a partire dalla costituzione della Fondazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere del CdA non sono revocabili; rimane salva la possibilità di dimissioni e di individuazione delle predette cariche tra i componenti del Consiglio dell'Ordine.

3. Il CdA, è inoltre composto da 2 (due) iscritti all'Ordine

	di comprovata e riconosciuta rappresentatività e rilevanza	
	professionale e culturale, che siano distinti con la propria	
	attività a sostegno del prestigio, della conoscenza e della	
	promozione delle professioni di Architetto, Pianificatore,	
	Paesaggista e Conservatore oppure da giovani iscritti che ab-	
	biano dimostrato attitudine all'organizzazione e gestione di	
	iniziative culturali, specie se finalizzate alla valorizza-	
	zione delle figure professionali facenti parte dell'Ordine.	
	4. La nomina dei componenti esterni al Consiglio dell'Ordine	
	avviene, sentite le relazioni del Presidente dell'Ordine e,	
	ove a caso, dei Consiglieri proponenti, su votazione del Con-	
	siglio dell'Ordine, indistintamente fra quanti abbiano e-	
	spresso la propria candidatura in forma scritta, sostenuta	
	da almeno 5 (cinque) iscritti all'Ordine con diritto di vo-	
	to, e fra quanti vengano proposti dai Consiglieri dell'Ordi-	
	ne; a tal fine il numero dei candidati proposti dai Consi-	
	glieri dell'Ordine non potrà essere in numero superiore al	
	numero dei Consiglieri proponenti. Non verranno considerate	
	valide le candidature proposte al Consiglio dell'Ordine in	
	cui i sostenitori risultino presenti a sostegno di più di un	
	candidato.	
	5. Il Cda nomina al suo interno un Vicepresidente, nonchè no-	
	mina al suo esterno un Revisore Legale dei Conti.	
	6. I Consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma 2, re-	
	stano in carica quattro anni o comunque fino a quando il Con-	

siglio dell'Ordine nomina i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, quando durante il periodo di mandato uno o più dei consiglieri, tra i componenti che fanno parte anche del Consiglio dell'Ordine, cessino per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere dell'Ordine, il CdA sarà integrato da nuovi consiglieri dell'Ordine, mentre nel caso vengano a cessare la propria carica componenti del CdA nominati tra gli iscritti all'Ordine, il consiglio dell'Ordine provvederà, alla nomina di nuovi componenti; il tutto con gli stessi criteri e metodi di cui al presente articolo.

8. Tutte le cariche degli Organi della Fondazione sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Revisore Legale dei Conti. Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

Articolo 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al CdA è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il CdA:

- entro il 30 novembre di ogni anno si esprime in merito al-

	l'approvazione del conto preventivo relativo all'anno solare	
	successivo, predisposto dal tesoriere dopo aver sentito, in	
	apposita seduta di consiglio, le proposte di tutti i consi-	
	glieri; in occasione della stesura del primo conto preventi-	
	vo, a seguito della costituzione della Fondazione e dell'in-	
	sediamiento del CdA, il conto preventivo relativo all'anno so-	
	lare in corso dovrà essere sottoposto dal Tesoriere all'ap-	
	provazione del CdA entro 60 giorni dall'insediamento del CdA;	
	- entro il 30 aprile di ogni anno, dopo aver preso visione	
	della relazione del revisore dei conti, si esprime in merito	
	all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare	
	precedente e della relativa relazione illustrativa; in tale	
	occasione il CdA, sentita la relazione del tesoriere tenuto	
	conto delle risultanze del bilancio consuntivo dell'anno pre-	
	cedente, determinerà inoltre in merito all'assestamento del	
	conto preventivo per l'anno in corso;	
	- determina secondo le necessità e i carichi di lavoro, l'as-	
	sunzione e il licenziamento del personale dipendente e il re-	
	lativo trattamento giuridico ed economico in conformità ai	
	contratti collettivi del lavoro vigenti;	
	- nomina, se ritenuto necessario, il Direttore, delibera	
	l'ingresso degli Aderenti alla Fondazione e la loro eventua-	
	le esclusione, ed i componenti dei Comitati Tecnico Scienti-	
	fici;	
	- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle dona-	

zioni e dei lasciti, restando salve le formalità stabilite

dalla Legge;

- definisce le attività della Fondazione e ne stabilisce i relativi programmi;

- determina sull'utilizzo e sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- approva i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, compresi i suoi organi ed organismi tecnici;

- delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre al Fondatore e all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) all'unanimità dei suoi componenti.

2. Il CdA può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni allo stesso CdA.

Articolo 14

Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del CdA sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta egli ne ravvisi l'opportunità, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso in forma scritta per le vie telematiche almeno una settimana prima della data della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con PEC almeno 48 ore prima del momento di inizio della seduta.

2. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il CdA su ri-

chiesta scritta di almeno (4) quattro componenti del CdA.

3. Le sedute e le deliberazioni del CdA verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente e sottoscritti da Presidente e Segretario; i verbali si intendono approvati a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta.

4. Per la tenuta del libro dei verbali è ammessa la produzione, la stampa derivante da sistemi elettronici di scrittura, purché debitamente reso solidale al libro dei verbali, provvisto di un numero d'ordine progressivo.

Art.15

Espressioni di voto del Consiglio di Amministrazione

1. Il CdA delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di parità ha prevalenza il voto espresso dal Presidente.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente assume la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il CdA, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale ed in particolare. Il CdA ha pertanto fa-

coltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del CdA stesso, salva la ratifica da parte del CdA nella sua prima seduta successiva.

3. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la sua funzione è svolta dal Vice Presidente.

Art 17

Assemblea dei Soci aderenti

1. Gli Aderenti alla Fondazione sono riuniti in apposita Assemblea.

2. L'Assemblea degli aderenti si riunisce almeno una volta all'anno.

3. I soci aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'Assemblea degli aderenti ha lo scopo di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati e da individuarsi.

5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli aderenti.

Articolo 18

Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

2. Il Revisore legale dei conti, designato fra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili, nel pieno rispetto e secondo la disciplina del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, resta in carica quattro anni o comunque fino a quando l'Ordine provvede a nuova nomina.

3. Il Revisore legale dei conti, su invito del Consiglio di amministrazione, può partecipare alle sedute del Consiglio in ogni caso senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della regolare costituzione dell'organo.

4. Il Revisore legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

5. Il Revisore legale dei conti riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sui controlli effettuati mediante relazione annuale scritta.

Articolo 19

Direttore della Fondazione

1. Il CdA può determinare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore. In tal caso il Direttore è diret-

tamente nominato dal CdA, che emana inoltre le direttive necessarie allo svolgimento delle relative funzioni ed esplica azione di verifica e controllo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

2. Il Direttore collabora alla definizione e preparazione dei programmi e delle attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal CdA e diviene responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

3. Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione e controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione stessa.

4. Al Direttore può essere corrisposto un compenso, determinato dal CdA, per lo svolgimento delle proprie attività e ad esso può essere riconosciuto il diritto di rimborso delle spese sostenute e documentate; tutte le spese per viaggi trasferite e di rappresentanza del Direttore dovranno essere autorizzate in via preventiva dal CdA, che a tale scopo potrà emanare apposito regolamento.

Articolo 20

Comitati tecnico-scientifici

1. La Fondazione può essere assistita, a richiesta del CdA e del Direttore, ove nominato, da uno o più comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive.

	2. I Comitati scientifici:	
	- coadiuvano il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della fondazione esprimendo il proprio parere, non vincolante, sulle iniziative di rilievo della Fondazione;	
	- propongono iniziative culturali, di ricerca e di formazione e svolgono ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;	
	- svolgono, su richiesta del Consiglio di amministrazione, attività di consulenza sui programmi della fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della fondazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.	
	3. Ogni Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti ed è composto da un numero variabile di componenti nominati dal CdA tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.	
	4. I Componenti di ogni Comitato tecnico scientifico durano in carica fino alla scadenza del CdA.	
	5. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire per i Comitato Tecnico Scientifici opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.	

Articolo 21

Liquidatore della Fondazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di verificata impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine, cui si riconosce espressamente diritto di prelazione.

2. Nel caso si venga a determinare, per qualsiasi motivo, la liquidazione della Fondazione, il CdA nomina per tale scopo tre liquidatori.

Articolo 22

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti in materia.

F.to Stefano Cecere

F.to Franca Ferranti

F.to Alberto Tiberi

F.to Roberta Gaggiotti, Teste

F.to Ilaria Ortenzi, Teste

F.to Francesco Maria Alvi Notaio

